Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 30-5484

Legge regionale 14/2014, articolo 36. Parere unico regionale, ai sensi della legge 354/1998, sul progetto definitivo, presentato da RFI SpA, relativo all'eliminazione, mediante realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello ubicati alle progressive km 24+458, 25+270, 26+713 e 27+721 della linea ferroviaria Torino - San Giuseppe di Cairo in comune di Racconigi (CN)".

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

la legge 8 ottobre 1998, n. 354 "Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza" sancisce, in particolare, che:

all'articolo 1, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (ex Ferrovie dello Stato SpA) è autorizzata a predisporre ed eseguire un piano triennale di soppressione dei passaggi a livello, privilegiando i principali itinerari internazionali e nazionali e gli ambiti dei principali nodi e stazioni, nonché le linee regionali di particolare rilevanza, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili:

all'articolo 2, comma 1, la localizzazione delle opere relative ai progetti di soppressione dei passaggi a livello di cui al suddetto piano, interessanti gli itinerari regionali, anche in difformità dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, fatta salva la normativa in materia paesaggistica ed ambientale, di beni archeologici e storico architettonici e in materia sanitaria e della sicurezza, è disposta d'intesa con le regioni interessate e gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere stesse;

all'articolo 2, comma 2, il progetto di soppressione dei passaggi a livello interessanti gli itinerari regionali viene approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con le regioni, i comuni e le province interessate;

con decreto legislativo 422/1997 e con decreto legislativo 112/1998, ai sensi dell'articolo 4 della legge 59/1997, sono state, tra l'altro, conferite alle Regioni, funzioni amministrative in materia di territorio, ambiente e infrastrutture sul territorio regionale;

con D.G.R. 9-5744 del 23 aprile 2007 si è provveduto ad attribuire la competenza regionale sulle infrastrutture ferroviarie di proprietà R.F.I. SpA alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (ex Direzione Regionale Trasporti); all'interno della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica le competenze in materia di reti ed infrastrutture ferroviarie sono riconducibili alle attribuzioni del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture;

la Giunta Regionale con deliberazione n. 15-2064 del 09.10.2020, nell'ambito di iniziative volte alla messa in sicurezza delle linee ferroviarie site nel territorio regionale ha, tra l'altro, preso atto del quadro economico del costo a vita intera delle opere funzionali alla soppressione dei PL della linea ferroviaria Torino − San Giuseppe di Cairo alle progr. km 24+458, 25+270, 26+713 e 27+721, ricadenti nel territorio del Comune di Racconigi, destinando a tale scopo risorse regionali pari a € 1.859.155,00, oltre a risorse statali di cui al Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020, pari a € 3.000.000,00.

Dato atto che in data 09.12.2020 è stato approvato, con Determinazione Dirigenziale n. 3384, lo schema della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte e RFI che formalizza gli impegni tra le parti per la realizzazione degli interventi in oggetto, sottoscritta in data 18.12.2020.

Preso atto che con nota prot. n. RFI-DIN.PSRC\A0011\P\2022\0000564 del 03.05.2022, acquisita agli atti con prot. n. 18758 del 04.052022, il Responsabile della Direzione Investimenti, Programma Soppressione PL e Risanamento Acustico di Rete Ferroviaria Italiana SpA, ha convocato gli enti interessati, tra cui la Regione Piemonte, alla Conferenza dei Servizi decisoria sul progetto definitivo delle opere connesse alla soppressione dei passaggi a livello posti alle progr. Km

24+458, 25+270, 26+713 e 27+721 della linea ferroviaria Torino – San Giuseppe di Cairo in comune di Racconigi (CN), in forma semplificata e in modalità asincrona.

Dato atto che:

il Direttore della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, con Determinazione Dirigenziale n. 1448 del 23.05.2022, ha attribuito al responsabile del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture il ruolo di Responsabile del Procedimento per l'espressione del parere unico regionale sul progetto.

Preso atto che con provvedimento n. 1009 del 04.04.2022 la Provincia di Cuneo ha escluso dalla Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i. il progetto in argomento.

Dato atto che:

la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica -Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture con nota prot. n. 22439 del 27.05.2022, ha trasmesso il link per accedere alla documentazione progettuale e ha convocato, ai sensi della D.G.R. 32-6514 del 14.10.2013, la Conferenza interna di Servizi ai sensi della Legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'espressione del parere unico regionale, e ha richiesto, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, alle strutture regionali dalla medesima individuate, contributo o atto di assenso comunque denominato;

come da documentazione agli atti del medesimo Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture sono pervenuti i seguenti contributi:

dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, acquisito agli atti con prot. n. 22983 del 31.05.2022; dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, acquisito agli atti con prot. n. 25912 del 20.06.2022; tenuto conto che con D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 07/2002 del 06.12.2002 è stata approvata una graduatoria di priorità che individua i cento PL da sopprimere prioritariamente su tutto il territorio nazionale e che in tale graduatoria, al n. 16, è stato individuato il PL sito al km 25+270, in corrispondenza del quale sono stati registrati incidenti con vittime e\o feriti e nel medesimo Decreto, è stato altresì individuato, nella graduatoria di priorità regionali, il PL sito al km 24+458, entrambi oggetto di soppressione nel suddetto progetto;

l'eliminazione delle interferenze a raso sulla linea Torino-San Giuseppe di Cairo comporta un incremento del livello di sicurezza nella gestione delle infrastrutture di trasporto presenti, con beneficio indubbio sull'incidentalità, sul traffico, sulla mobilità locale e sugli impatti da essi derivanti;

la configurazione di progetto propone soluzioni che nel loro complesso sono migliorative rispetto alla situazione esistente e la loro realizzazione apporterebbe notevoli benefici alla sicurezza del trasporto ferroviario e stradale;

quale esito istruttorio, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 14/2014, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, risultano le condizioni per esprimere, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 14/2014, parere unico regionale favorevole sul progetto definitivo, presentato da RFI SpA, relativo all'eliminazione, mediante realizzazione di opere sostitutive, dei passaggi a livello ubicati alle progressive km 24+458, 25+270, 26+713 e 27+721, della linea ferroviaria Torino – San Giuseppe di Cairo in Comune di Racconigi (CN).

Visti:

```
il D.lgs. n. 422/1997;
il D.lgs. n. 112/1998;
la legislazione nazionale e regionale sui lavori pubblici;
la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
la L. n. 354/1998;
la L.R. 20/1989;
la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
la L.R. n. 14/2014;
la L.R. n. 23/2008;
```

la L.R. 12/2004.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di prendere atto che, quale favorevole esito dell'istruttoria riportata in premessa, sussistono le condizioni per esprimere, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 14/2014 e della legge 354/1998, parere unico regionale favorevole sul progetto definitivo presentato da R.F.I. S.p.A., relativo all'eliminazione, mediante realizzazione di opere sostitutive, dei passaggi a livello ubicati alle progressive km 24+458, 25+270, 26+713 e 27+721, della linea ferroviaria Torino San Giuseppe di Cairo in Comune di Racconigi (CN), così come descritto in premessa, a condizione che vengano recepite le indicazioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, l'invio del presente provvedimento a R.F.I. SpA, quale contributo regionale ai lavori della Conferenza di Servizi decisoria, indetta dalla stessa Società, ai sensi dell'articolo14 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Aspetti urbanistici

A seguito di verifica rispetto allo strumento urbanistico vigente del Comune di Racconigi (di cui alla D.G.R. del 27 marzo 2017, n. 23-4823), i sedimi interessati dagli interventi a progetto risultano classificati urbanisticamente come segue:

Sottopasso carrabile (Planimetria di inquadramento 000-219-000- PD TSPN 01 00 E008" e Planimetria di progetto 00-219-000- PD TSPN 01 00 E011") ricade in:

- viabilità
- SP1: servizi pubblici di interesse comune art. 21 L.R. 56/77

sottoposto ai vincoli:

- Prog-PTC Tracciato infrastrutture viarie programmate nel lungo periodo (PTCP e PRGC) (art. 48)
 - Fascia ferrovia (art. 49 NTA) Inoltre il tracciato è inserito all'interno della classe geomorfologica I la (Tav. G7 del PRGC art. 60 delle NTA) corrispondente a porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere determinate oltre che dalle condizioni di superficialità della falda acquifera, anche dal ristagno e/o scorrimento di acque di ruscellamento provenienti dal reticolo idrografico minore, in concomitanza con il verificarsi di eventi pluviometrici di particolare intensità e/o durata. Dall'art. 60 si evince che: "Laddove il dislivello computato tra il piano campagna ed il livello massimo di escursione della superficie piezometrica della falda superficiale risulti inferiore e/o uguale ad 1 m, dovranno predisporsi adequati accorgimenti tecnici (adozione di fondazioni a platea, impermeabilizzazioni, pozzetti di drenaggio con annesso impianto di smaltimento acque, uso di additivi impermeabilizzanti in grado di conferire al calcestruzzo elevate caratteristiche di resistenza e di protezione dall'alterazione chimica, etc.). La progettazione degli interventi edilizi che implichino trasformazione e/o modificazione dell'uso del suolo dovrà prevedere la realizzazione di un idoneo sistema di drenaggio delle acque superficiali tale da impedire l'accumulo ed il ristagno delle acque di ruscellamento, favorendo altresì soluzioni progettuali finalizzate a limitare le aree impermeabili.....". sottopasso ciclopedonale (con riferimento all'elaborato "Planimetria di inquadramento 000-219-000- PD TSPN 00 00 E018") ricadente in:
- sedime stradale (strada Santa Maria e strada comunale Tagliata);
- area VP: zone destinate ad aree private libere generalmente sistemate a verde (art. 31 NTA)
- viabilità in progetto prescritta (art. 48 NTA)
- Tp/f: sottozone per attività (pubbliche, private o di enti) di interesse collettivo riservata alle funzioni ferroviarie in attività (art. 39 NTA)
- ambito a rischio archeologico (art. 47 NTA)

sottoposto ai vincoli:

- Fascia cimitero fascia di rispetto cimiteriale (art. 49 NTA)
- Fascia ferrovia fascia di rispetto delle Ferrovie (art. 49 NTA)

L'edificio posto all'ingresso del cimitero, antistante l'area di intervento, è sottoposto al vincolo art 24 A - immobili e aree segnalati di valore storico artistico ai sensi dell'art. 24 LR 56/77, per i quali si applicano le disposizioni – art. 45, ed è indicato nella tavola AT2/2a come immobile che sulla base delle conoscenze del PRGC sarebbero soggetti a verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/2004.

Inoltre anche in questo caso il tracciato è inserito all'interno della <u>classe geomorfologica I la</u> (Tav. G7 del PRGC), di cui all'art. 60 delle NTA.

A fronte del quadro urbanistico-amministrativo sopra delineato, le opere a progetto risultano conformi al P.R.G.C. vigente per quanto attiene l'intervento relativo alla realizzazione del sottopasso carrabile, per il quale si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 47 comma 1 lettera e) "tracciato infrastrutture viarie programmate nel lungo periodo (P.T.C.P)" delle NTA, "ogni intervento eventualmente interessante le aree così individuate in cartografia sia oggetto di preventiva autorizzazione, nullaosta, parere da parte della Provincia di Cuneo."

Al contrario, in merito alla realizzazione del sottopasso ciclopedonale, si rileva una lieve difformità in quanto una piccola porzione dell'intervento si colloca, al di fuori del sedime stradale, in area VP - zone destinate ad aree private libere generalmente sistemate a verde (art. 31 NTA) ed in ambito a "rischio archeologico" come si rileva dalla tavola di PRGC denominata AT2\2; tale difformità necessita di un suo recepimento all'interno degli elaborati di piano, il quale troverà formale conclusione tramite apposito atto consiliare comunale comportante modifica del sedime stradale, ai fini del completo raggiungimento della suddetta conformità urbanistica.

Trattandosi di procedimento autorizzativo, in conferenza di servizi, con valenza di modifica dello strumento urbanistico, è necessario acquisire – anche ai fini del buon esito del procedimento - l'espressione della volontà del Consiglio Comunale di Racconigi in ordine alla fattibilità della menzionata variazione nel rispetto degli effettivi contenuti degli elaborati progettuali consegnati dal Proponente.

Per quel che attiene l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio si rinvia ai disposti di cui al DPR 327/01.

In merito agli adeguamenti della viabilità, di cui a pagina 47 e seguenti della "Relazione genarale" (elaborato 000219 000 PD TG 00 00 E001), ovvero miglioramento della viabilità campestre che dal passaggio a livello al km 26+705 conduce alla viabilità principale (S.P. 20), per un tratto di circa 1500 m, e adeguamento della viabilità comunale di collegamento tra la rotatoria sulla SP 20 e la viabilità che dal passaggio a livello al km 27+710 conduce a Canapile, per un tratto di 300 m, non si entra nel merito in quanto gli stessi non risultano avere implicazioni di tipo urbanistico.

Aspetti in materia di paesaggio

Le aree interessate dagli interventi in progetto, secondo quanto <u>rilevato</u> dalla Relazione generale, non ricadono "in nessuna perimetrazione inerente vincoli paesaggistici ai sensi del d.lgs 42/2004 e s.m.i. escludendo pertanto tale intervento dall'iter di autorizzazione paesaggistica" e costatato che detta affermazione trova riscontro anche dall'esame degli estratti delle tavole di Piano paesaggistico regionale con sovrapposizione dei nuovi interventi, presenti nello Studio di fattibilità ambientale, si comunica che gli interventi che non interferiscono con beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del

d.lgs. 42/2004 e s.m.i., non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004;

Con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); si evidenzia che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Aspetti in materia di Cave e miniere

Esaminata la documentazione presentata dal proponente e verificato il totale riutilizzo del materiale di scotico e il parziale riutilizzo delle terre e rocce da scavo, nell'opera stessa, per quanto di competenza non si ritiene necessario formulare osservazioni o prescrizioni particolari. Tuttavia in fase di progetto esecutivo dovranno essere dettagliati tutti i possibili riutilizzi delle terre e rocce in esubero presso siti esterni.

In merito al reperimento di materiali inerti per la realizzazione degli interventi si chiede che venga privilegiato l'utilizzo di materiali riciclati, in un'ottica di tutela dei giacimenti.